



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**  
**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI**  
**"M.FANNO"**

**CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA**

**PROVA FINALE**

**"LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA PSD2"**

**RELATORE:**

**CH.MO PROF. Francesco Zen**

**LAUREANDO: Giacomo Sartore**

**MATRICOLA N. 1137815**

**ANNO ACCADEMICO 2018 – 2019**

# Indice

<b>Introduzione .....</b>	<b>1</b>
<b>Capitolo 1: Elementi di contesto e quadro normativo.....</b>	<b>2</b>
<b>1.1 Il mercato dei pagamenti .....</b>	<b>2</b>
<b>1.2 Gli interventi del legislatore europeo in materia di servizi di pagamento .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 L’impianto generale della PSD2 .....</b>	<b>5</b>
<b>Capitolo 2: I TPP e la reazione delle banche al cambiamento .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 I nuovi soggetti prestatori di servizi di pagamento.....</b>	<b>9</b>
<b>2.2 TPP: PISP, AISP e il Fund Checking .....</b>	<b>10</b>
<b>2.3 Novità in materia di responsabilità per i prestatori di servizi .....</b>	<b>14</b>
<b>2.4 Le banche nel nuovo mercato dei pagamenti .....</b>	<b>16</b>
<b>Capitolo 3: Le altre novità della Payment Services Directive 2.....</b>	<b>20</b>
<b>3.1 L’estensione del “Positive Scope” .....</b>	<b>20</b>
<b>3.2 Rimodulazione del “Negative Scope”.....</b>	<b>22</b>
<b>3.3 Principali novità in materia di trasparenza e sicurezza.....</b>	<b>24</b>
<b>3.4 Diritti ed obblighi delle parti.....</b>	<b>26</b>
<b>Bibliografia.....</b>	<b>28</b>

## Introduzione

La Direttiva (UE) 2015/2366 (o PSD2), entrata in vigore in data 13 gennaio 2018, rappresenta l'ultimo intervento del legislatore europeo in materia di servizi di pagamento. La PSD2 è uno strumento impiegato per fronteggiare una duplice necessità: quella di regolamentare un contesto sempre più complesso in termini di player ed evoluzioni digitali, nonché quella di armonizzare un quadro regolamentare frammentato per via delle differenze di recepimento tra i Paesi Membri. L'obiettivo della direttiva, coerentemente con quello degli interventi ad essa antecedenti, è dunque quello di promuovere lo sviluppo di un mercato unico integrato, uniformando le regole riferite ai vari soggetti del mercato, incrementando la sicurezza del sistema e garantendo elevati livelli di concorrenza e di trasparenza.

L'impatto derivante dall'introduzione della direttiva e le novità che essa porta con sé rappresentano gli argomenti principali che l'elaborato andrà ad esaminare. Il primo capitolo è dedicato all'approfondimento di elementi di contesto rilevanti e alla presentazione dell'impianto generale della Direttiva. Per una migliore comprensione dell'argomento, si tratterà in un primo momento del mercato dei pagamenti e delle dinamiche che lo hanno riguardato negli ultimi anni, per poi riesaminare il percorso che ha portato all'introduzione della PSD2, evidenziando gli altri interventi del legislatore europeo in materia di servizi di pagamento. Il capitolo si chiude con la presentazione della struttura della PSD2, dedicando particolare attenzione ai primi quattro Titoli.

Il secondo capitolo va ad approfondire i cambiamenti più strettamente correlati ai prestatori di servizi di pagamento (PSP), con particolare attenzione ai *Third Party Providers* (TPP), spaziando dalla presentazione di questi soggetti e dei servizi da essi offerti al "*fund checking*", alle novità in materia di responsabilità per i provider di servizi di pagamento. La parte conclusiva è incentrata invece sulle banche: considerato l'impatto della Direttiva sul mondo dei pagamenti, occorre soffermarsi anche sugli storici protagonisti del settore, andando poi ad analizzare le possibili soluzioni da essi attuabili per fronteggiare il cambiamento.

Il terzo capitolo si dedica infine alla presentazione delle altre novità introdotte dalla PSD2. In seguito ad un approfondimento sul tema dell'applicabilità della Direttiva, incentrato sui principali cambiamenti in materia di applicazione ed esenzione dal quadro normativo, il capitolo si sofferma sulle novità più a stretto contatto con l'utenza, spaziando dalla questione della trasparenza e della sicurezza ad altri aspetti relativi al rapporto tra i PSP e gli utenti.

# Capitolo 1: Elementi di contesto e quadro normativo

## 1.1 Il mercato dei pagamenti

Prima di andare ad analizzare in maniera approfondita la PSD2 e le novità da essa introdotte, è necessario soffermarsi sulle caratteristiche del contesto nel quale la Direttiva si inserisce. Negli ultimi anni, il complesso sistema di norme, controlli ed intermediari noto come “mercato dei pagamenti” è stato interessato da un continuo processo evolutivo che ne ha influenzato la fisionomia.

Alla base di questa significativa spinta evolutiva vanno ricondotti tre elementi:

- la progressiva evoluzione tecnologica ed informatica;
- l’apertura verso i mercati internazionali;
- la diffusione di nuovi servizi e di nuovi player.

È proprio il progresso tecnologico a rivestire un ruolo fondamentale: da un lato le nuove tecnologie hanno portato con sé nuove opportunità, consentendo agli attori del mercato di offrire servizi via via più innovativi; dall’altro hanno fatto sorgere la necessità di un adeguamento del contesto normativo di riferimento, a fronte anche dell’aumento delle transazioni commerciali e della smaterializzazione dei trasferimenti in denaro. Le opportunità introdotte dal cambiamento si sono quindi tradotte in una maggiore diversificazione dei servizi di pagamento, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di consumatori, imprese e amministrazioni pubbliche con delle soluzioni via via sempre più mirate. Altro elemento degno di nota è rappresentato dalla crescita della digitalizzazione, un aspetto che può essere ricondotto a tre fattori principali:

- la maggiore propensione degli utenti all’impiego di strumenti tecnologici quali personal computer, smartphone, tablet ecc.
- i consumatori hanno modificato le proprie abitudini e vedono in queste modalità di pagamento degli strumenti migliori in termini di efficienza e *customer experience*;
- di fronte ad un contesto in evoluzione, si è assistito ad un cambiamento anche nell’offerta, con un crescente impiego di strategie finalizzate all’incremento dell’impiego di strumenti elettronici e alla raccolta di informazioni sul comportamento dell’utenza.

Dinnanzi ad un cambiamento di tale entità, è diventato necessario procedere riesaminando il quadro normativo vigente nell’Unione Europea con riferimento ai servizi di pagamento e, nello specifico, la Direttiva 2007/64/CE (o PSD). Da ciò sono emersi alcuni elementi critici

dal punto di vista regolamentare: va sottolineato come alcuni importanti settori del mercato dei pagamenti, nello specifico i pagamenti tramite carta, via internet o mobile, rimanessero frammentati lungo le frontiere nazionali; diversi prodotti e servizi innovativi non rientravano, almeno parzialmente, nell'ambito di applicazione della Direttiva; l'ambito di esclusione invece si è rivelato in certi casi troppo ambiguo, generico o ancora non al passo con l'evoluzione del mercato. Quest'ultimo aspetto, nello specifico, ha condotto a situazioni di incertezza giuridica, al rischio di compromettere la sicurezza della catena dei pagamenti e alla mancanza di protezione dell'utenza, finendo poi per complicare la situazione dei prestatori di servizi di pagamento, alle prese con una crescente difficoltà nell'erogazione di servizi innovativi, sicuri e facili da utilizzare nonché nella fornitura di metodi di pagamento efficienti, comodi e sicuri.

Di fronte ad una situazione di questo tipo, il legislatore europeo ha optato per l'abrogazione della PSD pubblicando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, in data 23 dicembre 2015, una nuova direttiva (PSD2) in materia di servizi di pagamento, da recepire entro il 13 gennaio 2018.

## **1.2 Gli interventi del legislatore europeo in materia di servizi di pagamento**

Come si può facilmente dedurre, la Direttiva (UE) 2015/2366 o PSD2 non è altro che l'ultimo di una serie di interventi riguardanti il mondo dei servizi di pagamento. L'obiettivo del legislatore europeo è chiaramente riconducibile allo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio che sia efficiente, sicuro e competitivo: per fare ciò è necessaria la realizzazione di norme chiare e di condizioni di parità che da un lato contribuiscano alla riduzione dei costi a carico dell'utenza e dall'altro incrementino la sicurezza e la trasparenza dei servizi stessi. Solamente in questo modo i consumatori, i dettaglianti e gli altri attori del mondo dei pagamenti riusciranno a godere pienamente dei vantaggi offerti dal mercato. Al fine di avere a disposizione un quadro generale più completo, è necessario soffermarsi su quelli che sono stati gli altri interventi del legislatore in materia di servizi di pagamento, in modo tale da evidenziare le tappe principali del percorso che ha portato all'introduzione della PSD2.

Procedendo in ordine cronologico, troviamo innanzitutto il Regolamento (CE) n. 1781/2006, il quale stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento devono comunicare i dati informativi che riguardano l'ordinante lungo tutta la catena di pagamento, in modo tale da prevenire, ma anche investigare ed individuare i casi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il secondo intervento in materia di servizi di pagamento è rappresentato dalla

Direttiva 2007/64/CE, vale a dire la PSD. Nonostante, come sappiamo, la suddetta direttiva sia stata abrogata dalla PSD2, essa ha comunque il merito di aver compiuto il primo passo verso la realizzazione di un quadro normativo armonizzato. L'obiettivo della Direttiva era quello di rendere i pagamenti più semplici e più rapidi all'interno dell'Unione, andando ad incrementare la concorrenza nei sistemi di pagamento, favorendo le economie di scala ed infine agevolando la realizzazione della SEPA (*Single Euro Payments Area*). Segue dunque il Regolamento (CE) n. 924/2009 riguardante i pagamenti transfrontalieri, con l'obiettivo di eliminare le differenze in termini di commissioni in capo agli utenti per pagamenti nazionali e transfrontalieri in euro all'interno dell'UE. La Direttiva 2009/110/CE in materia di moneta elettronica ha poi delineato il quadro normativo per l'emissione e il rimborso di moneta elettronica. Notiamo inoltre un allineamento del regime prudenziale per gli istituti di moneta elettronica ai requisiti applicabili agli istituti di pagamento. Il Regolamento UE n. 260/2012 ha poi definito i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro, andando inoltre a modificare il Regolamento (CE) n. 924/2009. Si giunge infine al Regolamento UE 2015/751 sulle *Multilateral Interchange Fees* (si tratta di un meccanismo di pagamento degli emittitori di carte che viene incluso in una commissione (MSC) addebitata al consumatore in seguito ad un acquisto tramite carta), noto anche come "Regolamento MIF", il quale definisce i requisiti tecnici e commerciali per le operazioni di pagamento tramite carta, eseguite all'interno dell'Unione Europea, nelle quali sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore che quello del beneficiario si trovano nell'Unione. Contestualmente alla presentazione della proposta sul Regolamento MIF, è stata presentata anche la proposta relativa alla PSD2.

Sebbene la PSD abbia contribuito senza alcun dubbio a porre le basi per l'armonizzazione del quadro normativo relativo ai servizi di pagamento, la continua trasformazione del mercato ha reso necessaria l'introduzione di una nuova direttiva in materia: dinnanzi ad un contesto in continua evoluzione, hanno iniziato ad emergere, infatti, degli aspetti critici all'interno del quadro normativo tracciato dalla PSD. La PSD2 cerca quindi da un lato di rispondere alla trasformazione del mercato e dall'altro di colmare le criticità del precedente quadro normativo. Nello specifico, è possibile individuare cinque grandi aspetti negativi:

- la mancanza di applicazione uniforme delle norme vigenti in materia nei vari Paesi Membri, causata dalle numerose opzioni prospettate e da criteri di applicazione spesso troppo generici.
- la presenza di numerose esenzioni spesso troppo generiche e incapaci di tenere il passo del mercato.

- l'esistenza di un "vuoto giuridico" nel quale si sono ritrovati ad operare molti operatori ed intermediari del settore (es. terzi prestatori di servizi di online banking).
- l'assenza di standardizzazione ed interoperabilità delle soluzioni di pagamento e dei sistemi di sicurezza.
- l'applicazione di pratiche di tariffazione disomogenee e non coordinate tra Paesi Membri, la quale finisce per essere generatrice di incertezza nonché di condizioni di disparità tra i consumatori che acquistano all'estero o via internet.

Alla luce delle suddette criticità, è dunque possibile individuare, in conclusione, quelli che sono gli obiettivi che si prefissa la PSD2: una maggiore tutela del consumatore, lo sviluppo di nuove soluzioni di pagamento, la regolamentazione dei nuovi player del mercato, l'applicazione di pratiche di tariffazione uniformi, un maggiore livello di competizione, il superamento delle differenze tra le discipline dei Paesi Membri e un incremento del livello di efficienza tramite la standardizzazione delle infrastrutture.

### 1.3 L'impianto generale della PSD2

La direttiva si compone complessivamente di 116 articoli, i quali sono distribuiti in sei titoli che vanno rispettivamente a disciplinare: i) Oggetto ed ambito di applicazione della normativa (art. 1-4); ii) I prestatori di servizi di pagamento (art. 5-37); iii) La trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento (art. 38-60); iv) I diritti e gli obblighi relativi alla prestazione e all'uso di servizi di pagamento (art. 61-103); v) L'attribuzione alla Commissione del potere di adottare gli atti delegati (art. 104-106); vi) Disposizioni finali (art. 107-116).

<b>Impianto generale</b>	<b>Contenuti</b>
<b>Titolo I</b>	- Oggetto e ambito di applicazione della normativa.
• <b>Art. 1-4</b>	
<b>Titolo II</b>	- I prestatori di servizi di pagamento.
• <b>Art. 5-37</b>	
<b>Titolo III</b>	- La trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento.
• <b>Art. 38-60</b>	
<b>Titolo IV</b>	- I diritti e gli obblighi relativi alla prestazione e all'uso di servizi di pagamento.
• <b>Art. 61-103</b>	
<b>Titolo V</b>	- Attribuzione alla Commissione del potere di adottare gli atti delegati.
• <b>Art. 104-106</b>	

<b>Titolo VI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Art. 107-116</b></li> </ul>	- Disposizioni finali.
---	------------------------

**Figura 1 - Impianto generale della PSD2. Elaborazione Propria.**

Nota l'impostazione della Direttiva, risultano essere particolarmente rilevanti i primi quattro titoli che la compongono. Il Titolo I della PSD2 affronta i temi dell'oggetto e dell'ambito di applicazione della medesima. Con riferimento all'oggetto, in maniera analoga alla PSD, la Direttiva definisce i seguenti elementi: i criteri secondo i quali i Paesi Membri classificano i prestatori di servizi di pagamento, identificando sei categorie di soggetti, nonché le regole in materia di trasparenza circa le condizioni ed i requisiti informativi ed infine i diritti e gli obblighi delle parti (utenza e prestatori di servizi). Quanto all'ambito di applicazione, è possibile riscontrare un'estensione del medesimo rispetto alla PSD sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista delle valute. Nello specifico si ha quindi a che fare con un'estensione del cosiddetto "*positive scope*" nei confronti di: operazioni di pagamento in valuta diversa da quella di uno Stato Membro, dove entrambi i prestatori di servizi di pagamento (o l'unico prestatore di servizi coinvolto) sono situati nell'Unione; operazioni "*one leg*", vale a dire operazioni in cui soltanto uno dei prestatori è situato nell'Unione.

Le disposizioni del Titolo I trattano successivamente dei casi di esenzione dall'ambito di applicazione, introducendo delle modifiche rispetto ai confini delineati dalla precedente Direttiva. Oggetti di interesse di queste disposizioni sono dunque le operazioni commerciali effettuate tramite agente, le reti a spendibilità limitata, le operazioni di pagamento eseguite mediante dispositivi di telecomunicazione o di tecnologia dell'informazione e infine i servizi di pagamento offerti da gestori di ATM indipendenti. Il Titolo I precisa poi come all'interno dell'ambito di applicazione della PSD2 rientrino anche nuove tipologie di prestatori di servizi di pagamento, nello specifico i "*Payment Initiation Service Providers*" (o PISP) e gli "*Account Information Service Providers*" (o AISP). Queste due categorie di prestatori sono anche identificate con il termine "*Third Party Providers*" o TPP e non rientravano nel quadro normativo tracciato dalla PSD, in quanto si tratta di soggetti che non entrano mai in possesso delle disponibilità del pagatore o del beneficiario.

Definito l'oggetto e l'ambito di applicazione (e di esenzione), il Titolo II tratta dei prestatori di servizi di pagamento. La Direttiva, in buona parte, riprende quanto stabilito dalla PSD, ma è comunque possibile individuare degli aspetti innovativi, tra cui:

- la semplificazione e la maggiore armonizzazione dei requisiti in materia di tutela;



- l'istituzione di un'infrastruttura elettronica (il "Registro Elettronico Centrale") che colleghi i registri pubblici nazionali dei vari Stati Membri al fine di agevolare l'accesso del pubblico alle entità che prestano servizi di pagamento;
- l'assegnazione all'*European Banking Authority* (EBA) del compito di definire norme tecniche di regolamentazione per portare chiarezza in materia di "*passporting rules*".

Il Titolo II include, inoltre, norme finalizzate a garantire una parità di condizioni ai diversi prestatori di servizi di pagamento.

Il Titolo III, in materia di trasparenza delle condizioni e requisiti informativi per i servizi di pagamento, consente di cogliere quello che è il fine ultimo del legislatore europeo: la realizzazione di un mercato unico dei pagamenti al dettaglio, fondato sull'applicazione di un quadro normativo il più uniforme possibile tra gli Stati membri, nonché di condizioni di parità in materia di concorrenza per quanto concerne i prestatori di servizi di pagamento e l'incentivazione di servizi innovativi.

Il Titolo IV si occupa infine dei diritti e degli obblighi legati alla prestazione e all'utilizzo dei servizi di pagamento. Si tratta di un aspetto in riferimento al quale è possibile individuare numerosi cambiamenti rispetto al passato. In materia di tutela dei dati personali e di sicurezza, viene introdotta la cosiddetta "*Strong Customer Authentication*" (o più semplicemente SCA). A questo proposito, è importante sottolineare come all'EBA, in collaborazione con la BCE, sia affidato il compito di definire "*regulatory technical standards*" (RTS) riguardanti le tecniche più avanzate di autenticazione del cliente ed eventuali deroghe all'impiego dell'autenticazione a due fattori. Il Titolo IV introduce, inoltre, delle novità in materia di procedure di reclamo e ricorso extragiudiziale, prevedendo alcuni obblighi per gli Stati Membri:

- assicurare l'istituzione di procedure per la presentazione di reclami in caso di violazioni da parte dei prestatori di servizi di pagamento;
- assicurare che i prestatori di servizi dispongano di procedure interne per la risoluzione dei reclami;
- vigilare con riferimento all'istituzione di procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale per risolvere eventuali controversie tra utenza e prestatori di servizi.

È previsto inoltre che, in caso di violazione della Direttiva, le autorità competenti siano investite del potere di imporre sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive in capo al soggetto che ha commesso l'illecito.

Arrivati a questo punto, dovrebbe essere chiaro come il legislatore europeo non si stia limitando a proseguire il cammino iniziato con l'attuazione della SEPA e della precedente Direttiva. La PSD2 racchiude, infatti, la volontà di intervenire in maniera più diretta sul piano

della concorrenza in un mercato profondamente mutato: inizialmente popolato dalle sole banche, accoglie ora soggetti provenienti da altri settori che, tramite strategie basate sulla differenziazione e sull'innovazione dei servizi, cercano di migliorare continuamente l'esperienza del consumatore. Va infine ricordato che ad essersi modificata non è soltanto l'offerta: il progresso tecnologico e la diffusione di strumenti di pagamento elettronici hanno infatti prodotto cambiamenti anche a livello delle abitudini di pagamento dei consumatori, finendo per dare una spinta significativa alla digitalizzazione. Appare dunque evidente come elementi quali la protezione del consumatore, la neutralità tecnologica, l'apertura del mercato e la spinta all'innovazione si collochino alla base dell'intervento normativo considerato, determinando la necessità per il legislatore di uniformare il quadro normativo sui pagamenti.

## Capitolo 2: I TPP e la reazione delle banche al cambiamento

### 2.1 I nuovi soggetti prestatori di servizi di pagamento

Come già anticipato nel capitolo precedente, uno dei nodi principali con cui la PSD2 ha avuto a che fare è rappresentato dall'incapacità del precedente quadro normativo di tenere il passo del mercato. Prendendo a riferimento il quadro europeo, il mercato dei pagamenti risulta infatti uno dei business più dinamici e dal potenziale più elevato, in buona parte ancora da mostrare. Dinnanzi alle numerose trasformazioni a livello di contesto e all'ingresso di nuovi player da altri settori, comprendiamo come sia divenuto necessario intervenire ampliando l'ambito oggettivo della norma, e quindi incorporando nuove tipologie di servizi di pagamento.

Al fine di colmare il vuoto giuridico intorno a certe tipologie di operatori ed intermediari, nonché stimolare il più possibile la competizione tra le parti, la PSD2 va quindi ad includere tra i servizi di pagamento disciplinati anche le attività di *Account Information* e di *Payment Initiation*. I soggetti prestatori di questi servizi sono identificati come *Third Party Providers*, classificati a loro volta in *Account Information Service Providers* e *Payment Initiation Service Providers*. Possiamo dunque comprendere che si ha a che fare con soggetti di natura non bancaria che, solamente in presenza di apposita autorizzazione o registrazione da parte delle autorità vigilanti, potranno configurarsi come prestatori di servizi di pagamento e di conseguenza rientrare nel regime di applicazione di specifiche norme in materia di protezione dei dati, sicurezza e autenticazione.

Va precisato però che i nuovi player del mercato dei pagamenti non sono gli unici soggetti che vengono toccati dalla PSD2, in quanto essa determina delle implicazioni anche per gli attori consolidati del settore, quali le banche e gli enti creditizi. Le banche, nello specifico, rischiano di perdere la relazione diretta con la clientela. Questo, può determinare ulteriori ripercussioni: la perdita di una relazione privilegiata di lunga data provocherebbe infatti l'erosione progressiva della cappa protettiva di ciascuna banca sulla propria clientela, compromettendo la capacità degli istituti di preservare un'efficace relazione con la clientela e riducendo le opportunità di cross-selling e up-selling. Una situazione di questo tipo può, inoltre, introdurre dei rischi anche in relazione alla fedeltà al marchio.

A partire da queste premesse, il capitolo andrà ad approfondire in un primo momento quanto concerne i nuovi player del mercato dei pagamenti, per poi trattare più nel dettaglio la

situazione in cui si trovano le banche e, in particolare, i possibili approcci che esse possono adottare dinnanzi ad un cambiamento di questa entità.

## **2.2 TPP: PISP, AISP e il Fund Checking**

L'inserimento dei servizi di *Payment Initiation* e di *Account Information* prestati da *Third Party Providers* nell'ambito di applicazione della normativa rappresenta la risposta del legislatore europeo all'esistenza di un "vuoto giuridico" attorno a tali attività. Nel nuovo quadro normativo, l'utente che dispone di un conto online può utilizzare software di pagamento realizzati da terzi autorizzati ed effettuare pagamenti tramite i servizi di questi fornitori. Definendo in modo più chiaro le responsabilità in capo ai prestatori di servizi, il legislatore europeo mira ad assicurare una maggiore protezione dei pagatori, senza pregiudicare l'innovazione e garantendo condizioni adeguate di accesso al mercato.

I *Payment Initiation Service Providers*, o PISP, sono soggetti che si frappongono tra il pagatore ed il suo conto di pagamento online. Questi providers individuano l'identificativo e le informazioni necessarie per accedere al conto online e proseguono avviando un'operazione di pagamento a favore di un terzo beneficiario. Chiaramente, rientrando a tutti gli effetti tra i prestatori di servizi di pagamento (PSP), i PISP necessitano di autorizzazione specifica e sono sottoposti agli obblighi e alle responsabilità previsti per la categoria. Nell'avviare l'operazione di pagamento, è fondamentale sottolineare che il PISP non entra mai in possesso dei fondi del pagatore. Il prestatore di servizi di pagamento presso il quale è radicato il conto è tenuto inoltre a garantire al PISP l'accesso al conto stesso e ciò non richiede necessariamente che le parti siano legate da relazioni di natura contrattuale (lo stesso si applica anche agli AISP): la Direttiva stessa prevede l'obbligo per i prestatori di servizio di radicamento del conto di avviare il pagamento quando richiesto da un PISP autorizzato dall'intestatario del conto online. Per una più chiara comprensione del servizio di *Payment Initiation* si può fare riferimento al seguente schema:

- l'utente acquista un bene o un servizio presso un terzo utilizzando il proprio conto di pagamento online radicato presso una certa banca;
- l'ordine di pagamento viene quindi inviato ad un PISP autorizzato, il quale procede verificando la disponibilità dei fondi necessari all'interno del conto di pagamento;
- verificata la disponibilità dei fondi, il PISP trasmette l'ordine di pagamento alla banca dell'utente;
- la banca dell'utente trasferisce i fondi presso la banca del beneficiario.




Figura 2 – Schema di funzionamento dei PISP. Fonte: [futurodigitale.infocert.it](http://futurodigitale.infocert.it)

Per preservare un adeguato livello di trasparenza, la PSD2 stabilisce che gli Stati Membri devono assicurarsi che il prestatore fornisca all'utenza un quadro completo in termini di informazioni relative al servizio offerto e ai propri dati personali. Nello specifico, tali informazioni riguardano elementi quali la conferma di trasmissione dell'ordine, il riferimento mediante il quale le parti possono risalire all'operazione di pagamento considerata e all'identità del pagatore, l'importo dell'operazione, il tempo massimo di esecuzione, le spese dovute al prestatore (ed eventualmente la suddivisione delle medesime), nonché una serie di recapiti riferiti al prestatore (nome, indirizzo della sede centrale e altri recapiti utili per comunicare col prestatore) e quelli dell'autorità competente. Va poi precisato che, una volta che il PISP ha ricevuto l'autorizzazione ad effettuare un certo pagamento, il prestatore presso il quale è radicato il conto ha il compito di fornirgli tutte le informazioni riguardanti l'avvio dell'operazione, i tempi, le priorità e gli oneri dettati direttamente dal consumatore.

È opportuno sottolineare che l'ASPSP (*Account Servicing Payment Service Provider*) cui ci si riferisce ha la possibilità di negare al PISP l'accesso ai dati del consumatore, qualora dovessero sussistere particolari motivi debitamente comprovati.

Per completare il quadro degli obblighi che sorgono in capo ai PISP, essi:

- non possono trattenere i fondi del pagatore in vista della prestazione del servizio di ordine di pagamento;

- devono tutelare i dati relativi agli utenti, evitando che terzi vi possano accedere;
- devono autenticarsi presso l'ASPSP del titolare del conto e comunicare con tutte le parti coinvolte nell'operazione;
- non possono memorizzare i dati sensibili degli utenti o richiedere dati diversi da quelli necessari per l'avvio del pagamento;
- non possono utilizzare i dati degli utenti per scopi diversi da quelli del servizio;
- non possono modificare l'ordine di pagamento impartito dal cliente finale.

Gli *Account Information Service Providers* sono invece dei TPP che consentono all'utente di conoscere informazioni relative a uno o più conti di pagamento online, detenuti presso il medesimo prestatore o presso prestatori diversi, mediante una singola interfaccia, la quale funge da mezzo per una comunicazione sicura tra i prestatori. Come si può intuire, si tratta di un servizio online (e quindi erogato tramite un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, gestito dall'AISP) finalizzato a far sì che i consumatori e le imprese possano usufruire, in qualsiasi momento e tempestivamente, di una visione d'insieme della rispettiva situazione finanziaria mediante il consolidamento di informazioni provenienti da diversi conti di pagamento.

Il servizio di *Account Information* è articolato dunque secondo il seguente schema:

- l'utente, che dispone di uno o più conti di pagamento, è interessato a conoscere più nel dettaglio la propria situazione finanziaria;
- l'utente interpella quindi l'AISP, richiedendo informazioni circa i propri conti di pagamento;
- l'AISP procede quindi alla raccolta di informazioni presso i vari ASPSP;
- raccolte tutte le informazioni necessarie, l'AISP procede al relativo consolidamento e, una volta ultimato questo passaggio, le comunicherà all'utente tramite l'ausilio di una piattaforma online.

Vista la natura del servizio e la specificità del suo scopo, anche in questo caso la PSD2 introduce una serie di obblighi in capo agli AISP. Essi:

- non possono agire in mancanza di consenso da parte dell'utente;
- devono autenticarsi presso l'ASPSP del titolare del conto e comunicare in sicurezza con tutte le parti coinvolte nell'operazione;
- non possono accedere ad informazioni diverse da quelle riguardanti i conti indicati;
- non possono utilizzare i dati dell'utente o accedere ai suoi conti per finalità diverse da quelle legate al servizio.




Figura 3 - Schema di funzionamento degli AISP. Fonte: futurodigitale.infocert.it

Accanto ai nuovi servizi di pagamento appena illustrati, un'altra importante novità introdotta dalla PSD2 riguarda il cosiddetto “*fund checking*” (controllo della disponibilità dei fondi). La Direttiva introduce infatti la possibilità per i prestatori di servizi di pagamento basati su carta (*Card Issuer Service Providers* o CISP), diversi dagli ASPSP, di ricevere conferma della disponibilità dei fondi a fronte di operazioni di pagamento richieste dal pagatore tramite piattaforma online. Tale possibilità risulta, come si può intuire, essenziale per la gestione e la riduzione del rischio di credito.

Questa nuova modalità di controllo della disponibilità dei fondi segue dunque il seguente schema:

- a monte troviamo la sottoscrizione di un contratto tra il pagatore e il *Card Issuer Service Provider*;
- il pagatore effettua un'operazione di pagamento tramite piattaforma online a favore di un terzo beneficiario;
- il ASPSP del beneficiario a questo punto si rivolge al CISP per richiedere conferma della disponibilità dei fondi necessari per il completamento dell'operazione;
- il CISP, a fronte di questa richiesta, si rivolge all'ASPSP del pagatore;

- l'ASPSP del pagatore si esprime relativamente alla disponibilità dei fondi tramite una semplice conferma o diniego (non può trasmettere alcuna informazione di natura quantitativa o qualitativa);
- ottenuta una risposta, il *Card Issuer Service Provider* informerà poi l'ASPSP del beneficiario, limitandosi a trasmettere la conferma o il diniego.




Figura 4 - Schema di funzionamento del "fund checking". Fonte: psd2.nttdatitalia.it

Per quanto riguarda la richiesta del prestatore di servizi di pagamento e la conferma della disponibilità dei fondi, si dovrà procedere impiegando canali di comunicazione sicuri, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie. Va poi precisato che l'ASPSP del pagatore avrà l'obbligo di fornire la conferma richiesta solamente se il conto del cliente è accessibile elettronicamente. In tutto ciò, il *Card Issuer Service Provider* coinvolto nel *fund checking* non potrà mai conoscere l'estratto del saldo del conto del pagatore nonché memorizzare o utilizzare la risposta ottenuta dall'ASPSP del pagatore per finalità diverse dall'esecuzione dell'operazione di pagamento.

### 2.3 Novità in materia di responsabilità per i prestatori di servizi

Prima di approfondire la situazione delle banche nel nuovo mercato dei pagamenti, occorre approfondire un ultimo aspetto riferito ai prestatori di servizi di pagamento. Nel Titolo IV



della Direttiva, possiamo infatti individuare degli elementi innovativi in materia di responsabilità, sia per i prestatori di servizi di pagamento che per il pagatore.

Per quel che riguarda i PSP, notiamo uno stretto collegamento con un'altra novità introdotta dalla Direttiva, vale a dire l'estensione dell'ambito di applicazione ai PISP e agli AISP. L'articolo 73 della Direttiva stabilisce che qualora dovesse essere disposta un'operazione di pagamento non autorizzata, sorgerà in capo all'ASPSP l'obbligo di rimborsare il pagatore in misura pari all'ammontare movimentato dalla suddetta operazione. Il rimborso deve essere immediato o comunque effettuato entro la fine della giornata successiva a quella in cui si prende atto dell'operazione o si riceve una notifica in merito.

Lo stesso principio si applica anche qualora l'operazione di pagamento fosse disposta mediante un PISP. Occorre ricordare, però, che la PSD2 stabilisce che per la prestazione di servizi di *Payment Initiation* e di *Account Information* non è necessario che l'ASPSP e il PISP/AISP siano legati da una relazione di natura contrattuale.

L'articolo 92 della Direttiva stabilisce poi che qualora il responsabile dell'operazione di pagamento non autorizzata dovesse essere il PISP, si costituirà in capo all'ASPSP un diritto di regresso nei suoi confronti. Il responsabile dell'operazione di pagamento non autorizzata, dovrà quindi risarcire immediatamente l'ASPSP, su richiesta di quest'ultimo, per le perdite subite o gli importi pagati a titolo di rimborso al pagatore, compreso l'importo dell'operazione non autorizzata. Ai sensi dell'articolo 72 della Direttiva, spetta al PISP dimostrare eventualmente che, per quanto gli competeva, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito alcun inconveniente riconducibile al servizio di pagamento di cui è incaricato. Nonostante la PSD2, tramite l'introduzione del suddetto diritto di regresso, cerchi di tutelare l'ASPSP qualora il responsabile dovesse essere un diverso prestatore o intermediario, l'eventuale mancanza di una relazione di natura contrattuale tra le parti potrebbe finire per rendere meno agevole l'applicazione di tale norma. Affinché si possa creare un adeguato livello di fiducia tra le parti (PSP) coinvolte in un'operazione di pagamento, diviene quindi indispensabile la certezza giuridica che un prestatore non responsabile verrà compensato per le perdite subite o gli importi pagati, conformemente a quanto stabilito dalla Direttiva.

In conclusione, impostando i suddetti passaggi della PSD2 in questo modo, il legislatore europeo mira a far sì che ciascun prestatore di servizi di pagamento o intermediario coinvolto si assuma la responsabilità per la parte di operazione che avviene sotto il suo controllo.

## 2.4 Le banche nel nuovo mercato dei pagamenti

A fronte dei cambiamenti significativi che hanno interessato il mercato dei pagamenti, è necessario effettuare alcune considerazioni con riferimento agli attori principali del settore: le banche.

Come già anticipato a inizio capitolo, con l'entrata in vigore della PSD2, le banche si ritrovano a dover fare i conti con un concreto rischio di disintermediazione, con conseguente perdita di una relazione privilegiata di lunga data, progressiva erosione della cappa protettiva sulla propria clientela, compromissione della capacità di preservare un'efficace relazione con la medesima e riduzione delle opportunità di *cross-selling* e *up-selling*, nonché ulteriori rischi connessi alla fedeltà al marchio. Fondamentale per le banche è quindi una valutazione dell'impatto che la disintermediazione avrà sui processi di fidelizzazione del cliente nel medio-lungo periodo.

Dinnanzi ad un cambiamento di questa entità, le banche dovrebbero adottare un approccio incentrato sul catturare i vantaggi offerti dalle novità che la PSD2 porta con sé; collaborando direttamente con TPP e *Fintech*, le banche avranno la possibilità di rafforzare i processi di fidelizzazione della clientela, evitando di dover intraprendere investimenti considerevoli in innovazione tecnologica. Indubbiamente, chi riuscirà a realizzare un business model in grado di cogliere le opportunità offerte dal nuovo quadro normativo, potrà conseguire un vantaggio competitivo nei confronti di quegli attori che vedono nell'adeguamento alla PSD2 un semplice obbligo di conformità al nuovo quadro normativo. Possiamo quindi comprendere come la PSD2 rappresenti il punto di partenza per una ridefinizione del concetto di customer experience in linea con le nuove esigenze dei clienti, che diviene quindi il perno della competitività delle banche.

Il nodo principale che le banche dovranno affrontare è dunque rappresentato dalla definizione di un nuovo posizionamento strategico. Il punto di partenza dovrebbe essere quindi un'analisi del comparto, in modo tale da:

- individuare i margini prodotti e il contributo al risultato complessivo;
- stimare i ricavi aggiuntivi che possono essere realizzati utilizzando le informazioni relative al comportamento della clientela per indirizzare offerte di servizi a valore aggiunto;
- valutare concentrazione e distribuzione dei volumi tra i segmenti della clientela e i rischi connessi all'offerta da parte della concorrenza di servizi PSD2;
- ridefinire e ottimizzare i modelli di pricing;

- valutare adattabilità e flessibilità delle applicazioni e delle architetture alla base del funzionamento del business e le opportunità di crescita da esse offerte;
- individuare il livello di innovazione che si intende introdurre.

Per meglio comprendere i possibili posizionamenti di mercato, occorre considerare due elementi che sono in grado di influenzare significativamente lo sviluppo dei ricavi commissionali: lo sviluppo di servizi a valore aggiunto e l'apertura dei dati e la data monetisation. Il primo parametro indica quanto viene investito in innovazione e sviluppo dell'offerta per differenziarsi dalla concorrenza; il secondo, invece, misura il grado di apertura degli operatori nella capacità di gestire informazioni, creare architetture aperte ed estrarre valore dalle analisi comportamentali riferite alla clientela (quanto maggiore sarà il quantitativo di informazioni disponibili, tanto più si riuscirà ad anticipare le esigenze dei clienti e creare modelli di business innovativi e digitali).

Costruendo una matrice che prenda come riferimenti questi due elementi (declinati nelle varianti "alto/a" e "basso/a"), individuiamo quattro ruoli che le banche possono assumere nel nuovo contesto: *compliant player*, aggregatore, piattaforma e aggregatore come piattaforma.




Figura 5 - I possibili ruoli nel nuovo mercato dei pagamenti. Fonte: [www.pwc.com](http://www.pwc.com)

Quello di *compliant player* è il ruolo assunto dagli attori che vedono nell'adeguamento alla PSD2 un semplice obbligo di conformità al nuovo quadro normativo. Gli attori che si collocano in questa categoria concentrano i loro investimenti nell'adeguamento delle procedure, dei processi e dei contratti, lasciando la propria offerta essenzialmente invariata ed introducendo eventualmente delle modifiche in termini di *pricing*.

Il ruolo di aggregatore, d'altra parte, consente agli operatori di configurarsi come soggetti abilitati ad integrare le informazioni ed avviare operazioni di pagamento a valere anche su

conti correnti della concorrenza. Gli investimenti nell'adeguamento delle procedure, dei processi e dei contratti sono quindi affiancati da investimenti di carattere commerciale finalizzati allo sviluppo di nuovi servizi e funzionalità a valore aggiunto. In sede di definizione del modello di servizio da perseguire, gli aggregatori possono valutare la possibilità di giungere a partnership con terze parti al fine di ridurre i costi di sviluppo e di innovazione. La prestazione di servizi a valore aggiunto diviene quindi il perno del modello di revenue di questa tipologia di attori.

Il ruolo di piattaforma si fonda sul fatto che gli attori dispongano di un'adeguata capacità di investimento da impiegare in infrastrutture informatiche e sicurezza: in questo modo si favorirà la creazione di un ambiente conforme al nuovo quadro normativo e fondato su logiche architetture innovative. Lo sviluppo di queste architetture consente quindi di completare l'offerta di servizi tradizionali nei confronti della propria clientela con la fornitura digitale anche ad altri operatori o altre banche. Presupposto fondamentale per intraprendere questo percorso è il possesso di competenze specifiche in materia di *tech*, sicurezza e *analytics*.

Per quanto riguarda il ruolo di aggregatore come piattaforma, si tratta di un possibile posizionamento che può essere l'obiettivo di attori che gestiscono grandi volumi, presidiano una quota significativa della clientela nel mercato di riferimento e possono far leva sulle proprie capacità di processo e investimento in tecnologie e marketing. Un approccio di questo tipo consente agli operatori di offrire servizi a valore aggiunto non strettamente bancari e, attraverso collaborazioni con TPP, di raggiungere nuovi clienti, nonché sostenere l'innovazione. La condivisione di conoscenza e di tecnologie innovative tra le parti diviene quindi un fattore estremamente rilevante. Altro fattore chiave per il successo è rappresentato dal possesso di competenze digitali per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Osservando attentamente i quattro scenari appena descritti, notiamo che, qualora l'operatore decidesse di andare oltre il semplice adeguamento alla PSD2, si rivela essenziale l'interazione con i TPP. A questo scopo, giocano un ruolo essenziale le *Application Programming Interfaces* (o API). Si tratta, in estrema sintesi, di interfacce aperte che consentono di interagire con programmi altrimenti inaccessibili. Prendendo a riferimento il contesto fino ad ora descritto, comprendiamo che le API sono degli strumenti estremamente utili per diverse ragioni: offrono strumenti per il miglioramento dei programmi e dei servizi offerti, favoriscono l'instaurazione di relazioni di collaborazione tra player nel mercato dei pagamenti, consentono alle banche di raggiungere nuovi mercati e contesti geografici, permettono al cliente di personalizzare i propri prodotti e servizi. Le API sono dunque una tecnologia essenziale per lo scambio di dati tra applicazioni diverse e per una connessione

sicura tra i conti degli utenti e le applicazioni dei TPP. Grazie a questo strumento, gli AISP sono infatti in grado di conoscere informazioni relative ai conti di pagamento detenuti dall'utente presso uno o più ASPSP, così come i PISP sono in grado di disporre ordini di pagamento a valere sui conti detenuti presso uno o più ASPSP. Quanto evidenziato in precedenza in materia di posizionamento strategico riemerge quindi anche in materia di API: da un lato le banche potrebbero decidere di limitarsi a rendere accessibili ai TPP i conti dei propri clienti; dall'altro potrebbero invece optare per la conversione in piattaforma, andando ad accostare all'offerta di servizi tradizionali dei servizi integrati prestati da soggetti terzi. In questo secondo caso, è fondamentale che le banche siano in grado di semplificare e velocizzare l'offerta di servizi alla clientela. Arrivati a questo punto si comprende come la PSD2 cerchi di stimolare un incremento della competitività tra i vari operatori del mercato dei pagamenti, a beneficio del consumatore finale, riscrivendo le basi del business bancario. In un contesto in cui si offre alla clientela un unico portale dove si avrà la possibilità di accedere in sicurezza a vari servizi di pagamento, integrando allo stesso tempo le informazioni relative ai vari conti, non è da escludere poi che i giganti delle tecnologie di consumo (Google, Amazon, Facebook, Alibaba, Apple) si mobilitino e sfruttino l'opportunità per sviluppare le proprie piattaforme ed offrire al pubblico servizi finanziari erogati dalle banche.

## Capitolo 3: Le altre novità della Payment Services Directive 2

### 3.1 L'estensione del "Positive Scope"

Come già anticipato in precedenza, il Titolo I della PSD2 affronta i temi dell'oggetto e dell'ambito di applicazione della Direttiva. In maniera analoga alla precedente Direttiva, la PSD2 si sofferma in un primo momento sulla definizione di sei categorie di soggetti che vengono identificati come prestatori di servizi di pagamento. Nello specifico, l'articolo 1 individua come tali:

- Gli enti creditizi ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- Gli Istituti di moneta elettronica ai sensi della Direttiva 2009/110/CE;
- Gli uffici postali aventi diritto alla prestazione di servizi di pagamento a norma del diritto nazionale;
- Gli Istituti di pagamento;
- La BCE e le Banche Centrali nazionali ove non agiscono in quanto autorità pubbliche o monetarie;
- Gli Stati membri e le autorità regionali e locali ove non agiscono in quanto autorità pubbliche.

L'articolo 2 della Direttiva sposta poi l'attenzione sul tema dell'ambito di applicazione, permettendo di cogliere una differenza significativa rispetto al quadro normativo tracciato dalla PSD. Partendo proprio da quest'ultima (sempre all'articolo 2), comprendiamo che il precedente quadro normativo tracciato trovava applicazione in tutti i servizi di pagamento prestati nella Comunità. Lo stesso articolo procede poi precisando che quanto riportato all'interno dei Titoli III e IV, in materia di condizioni e requisiti informativi nonché di diritti ed obblighi legati alla prestazione di servizi di pagamento, si applica solamente in relazione ad operazioni di pagamento in euro o in altra valuta di uno Stato Membro, laddove entrambi i prestatori di servizi di pagamento coinvolti (quello del pagatore e quello del beneficiario) o l'unico prestatore siano situati all'interno della Comunità.

Spostandosi ora all'interno della PSD2 e prendendo a riferimento il medesimo articolo, è possibile notare immediatamente un'estensione dell'ambito di applicazione sia in termini geografici che in termini di valute, determinando quindi un ulteriore passo in avanti verso la completa armonizzazione del mercato dei pagamenti all'interno dell'Unione. Nello specifico, la PSD2 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni racchiuse nei Titoli III e IV anche nei confronti delle seguenti operazioni:

- Operazioni di pagamento in valuta diversa da quella in uso in uno Stato membro, laddove entrambi i prestatori di servizi di pagamento coinvolti (quello del pagatore e quello del beneficiario) o l'unico prestatore siano situati all'interno dell'Unione;
- Operazioni di pagamento “*one leg*”, in cui solamente uno dei prestatori di servizi di pagamento coinvolti è situato all'interno dell'Unione.

Occorre precisare che le suddette disposizioni si applicano a queste operazioni relativamente e limitatamente ai soli segmenti eseguiti all'interno dell'Unione. Concentrandosi nello specifico sulle operazioni “*one leg*”, è utile evidenziare che l'articolo 2 procede poi estendendo l'applicazione di alcune disposizioni anche a questa categoria di operazioni:

- Art. 38 e seguenti - il PSP ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'utenza un set informativo completo con riferimento al servizio richiesto;
- Art. 62 - il PSP non può addebitare all'utenza spese legate all'adempimento dei propri obblighi informativi o all'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente articolo;
- Art. 65 - l'ASPSP ha l'obbligo di fornire conferma al *Card Issuer Service Provider* circa la disponibilità o l'indisponibilità dei fondi richiesti;
- Art. 66 - Disposizioni relative all'accesso ai conti di pagamento in relazione a servizi di *Payment Initiation*;
- Art. 67 - Disposizioni relative all'accesso ai conti di pagamento in relazione a servizi di *Account Information*;
- Art. 70 - Obblighi in capo al prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento;
- Art. 73 - Disposizioni in materia di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento in caso di operazioni non autorizzate.

Allo stesso tempo si esclude poi esplicitamente l'applicabilità di altri elementi alle operazioni “*one leg*”:

- Il principio dello SHA (di cui si parlerà più avanti);
- La previsione per cui agli strumenti di pagamento a cui si ricollegano delle commissioni interbancarie disciplinate dal Regolamento MIF non siano addebitate ulteriori spese di utilizzo;
- La possibilità per il pagatore di chiedere eventualmente un rimborso qualora l'autorizzazione non dovesse specificare l'importo esatto dell'operazione e quest'ultimo dovesse superare l'ammontare che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi;

- L'obbligo in capo al PSP del pagatore di accreditare, entro la fine della giornata successiva, l'importo connesso all'operazione sul conto del PSP del beneficiario;
- Il principio che sancisce la responsabilità del PSP del pagatore o del beneficiario in caso di mancata esecuzione o esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni e il conseguente obbligo di riaccredito sul conto del pagatore o del beneficiario con data di valuta che non deve eccedere quella dell'addebito;
- Il diritto di regresso conferito dall'articolo 92 della Direttiva.

### **3.2 Rimodulazione del “Negative Scope”**

Uno dei maggiori aspetti negativi legati al quadro normativo tracciato dalla PSD è chiaramente rappresentato dalla presenza di un numero elevato di esenzioni, spesso troppo generiche e incapaci di stare al passo con l'evoluzione del mercato. Altro aspetto che non deve essere trascurato è rappresentato dalla mancanza di omogeneità nell'interpretazione e nell'applicazione del regime di esenzione delineato dalla PSD. Proprio alla luce di problematiche di tale entità, il legislatore europeo ha optato per la rimodulazione del cosiddetto “*negative scope*”, o ambito di non applicabilità della Direttiva: l'articolo 3 della PSD2 va dunque ad introdurre dei cambiamenti rispetto al precedente quadro normativo, identificando delle attività che non rientrano nella definizione di servizi di pagamento e che quindi possono essere svolte senza che vi sia l'obbligo di operare nel regime di vigilanza previsto per i prestatori di tali servizi. Le modifiche introdotte dall'articolo 3 della Direttiva riguardano nello specifico le operazioni commerciali effettuate tramite un agente, le operazioni eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione, le reti a spendibilità limitata e i servizi offerti da gestori di ATM indipendenti.

Procedendo con ordine, la PSD prevedeva un'esclusione generale dal proprio ambito di applicazione di operazioni effettuate tramite un agente commerciale per conto del pagatore o del beneficiario. Tutto ciò, a livello pratico, si è tradotto in un'applicazione disomogenea tra gli Stati membri. Alcuni Paesi consentivano infatti l'applicazione dell'esenzione anche in relazione a piattaforme di commercio elettronico che fungevano da intermediari per conto di singoli venditori o acquirenti senza un margine nella negoziazione o nella conclusione delle vendite/acquisti di beni e servizi. Dal momento che tali prestatori non erano soggetti alle norme della PSD, si è giunti ad un aumento del rischio in capo ai consumatori. Alla luce di ciò, la PSD2 opta ora per un regime di esenzione più stringente: l'esenzione troverà infatti applicazione solamente in relazione ad operazioni di pagamento effettuate tramite un agente commerciale che agisca solamente a favore di una delle parti coinvolte. L'esenzione viene



comunque applicata anche in relazione ad operazioni di pagamento nelle quali l'agente agisce a favore di entrambe le parti, a patto che egli non entri mai in possesso dei fondi dei clienti.

La vecchia Direttiva prevedeva, inoltre, l'esclusione dal proprio ambito di applicazione di certe operazioni di pagamento effettuate tramite dispositivi di telecomunicazione, qualora l'operatore di rete non si fosse limitato ad agire in qualità di intermediario ma avesse anche conferito un valore aggiunto ai beni o servizi digitali offerti. L'esclusione prevista dalla PSD ha finito per rivelarsi particolarmente ambigua, sfociando nuovamente in un'applicazione disomogenea a livello dei vari Stati membri. Anche in questo caso, il legislatore europeo ha optato per l'adozione di un regime di esclusione più stringente. Nell'ambito di applicazione dell'esenzione rientrano dunque due categorie di operazioni di pagamento effettuate mediante fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica:

- le operazioni di pagamento funzionali all'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;
- le operazioni di pagamento effettuate in relazione ad un'attività di beneficenza o all'acquisto di biglietti.

Va inoltre precisato che, in entrambi i casi, il valore di ogni operazione non può eccedere i 50 euro; quello complessivo per singolo abbonato non può invece superare i 300 euro mensili.

Un caso particolare è rappresentato dall'esenzione legata alle reti a spendibilità limitata: le attività soggette a tale esclusione implicano spesso importanti volumi e valori di pagamento, consentendo al consumatore di accedere ad una moltitudine di prodotti e servizi diversi. Data la nozione troppo generica all'interno della PSD, una situazione di questo tipo determinava maggiori rischi ed assenza di protezione per i consumatori, nonché degli svantaggi per gli operatori che erano invece soggetti a regolamentazione. La PSD2 propone quindi una nozione di reti a spendibilità limitata più precisa, in modo tale da contrastare l'eccessivo sfruttamento dell'esenzione. Ai sensi della PSD2, il ricorso all'esenzione è possibile qualora lo strumento di pagamento venga impiegato per:

- l'acquisto di beni e servizi da certi rivenditori o catene di rivenditori, qualora vi sia un accordo commerciale che stabilisce ad esempio l'uso di un singolo marchio di pagamento;
- l'acquisto di una gamma limitata di beni o servizi, a prescindere dalla collocazione geografica del punto vendita;
- l'acquisto di beni e servizi specifici per fini sociali o fiscali, qualora lo strumento sia regolamentato da un'autorità pubblica regionale o nazionale.

Nel momento in cui uno strumento di pagamento idoneo all'esenzione dovesse trasformarsi in uno strumento ad uso generale, verrà meno l'esclusione dall'ambito di applicazione della

Direttiva. La PSD, infine, escludeva dal proprio ambito di applicazione i servizi di pagamento offerti da gestori di ATM indipendenti. Se da un lato questa esenzione aveva favorito la diffusione di servizi ATM indipendenti, dall'altro aveva comportato una crescente confusione in materia di commissioni sui prelievi: il rischio principale in questo caso era rappresentato dall'applicazione di un doppio addebito, da parte dell'ASPSP e del gestore dell'ATM, per il medesimo prelievo. Il legislatore europeo ha quindi optato per l'abrogazione dell'esenzione legata ai servizi ATM indipendenti, in modo da tutelare maggiormente i consumatori e prevenire qualsiasi dubbio in materia di commissioni applicabili.

### **3.3 Principali novità in materia di trasparenza e sicurezza**

La PSD2 non si limita a introdurre significativi cambiamenti dal lato dell'offerta, bensì cerca anche di rafforzare la sicurezza per gli utenti e il livello di trasparenza relativamente al funzionamento dei prestatori di servizi di pagamento.

A questo proposito un primo aspetto significativo è contenuto nell'articolo 15 della Direttiva. In particolare, si impone all'*European Banking Authority* (o EBA) di realizzare e, in seguito, gestire un registro centrale che contenga le informazioni iscritte nei vari albi nazionali. I contenuti del Registro Elettronico Centrale saranno quindi disponibili al pubblico, a titolo gratuito, sul sito web dell'EBA, in modo che si possa avere accesso facilmente a tale informazioni. L'*European Banking Authority* diviene dunque responsabile della corretta presentazione delle informazioni, mentre in relazione alle autorità competenti a livello nazionale la responsabilità riguarda l'esattezza delle medesime e il loro aggiornamento. Affinché il processo di aggiornamento funzioni correttamente, si impone agli istituti di pagamento di comunicare tempestivamente alle autorità competenti eventuali modifiche che vanno ad influenzare l'esattezza delle informazioni e di quegli elementi che possono essere ricondotti alla questione dell'autorizzazione. In caso di dubbio, la verifica delle informazioni spetta alle autorità competenti a livello nazionale. All'EBA viene poi richiesta l'elaborazione di progetti di norme di regolamentazione relativi allo sviluppo, alla gestione e al mantenimento del registro, nonché all'accesso alle informazioni in esso contenute.

L'articolo 98 della Direttiva, in materia di sicurezza, affida poi all'*European Banking Authority* una serie di compiti da portare a termine collaborando con la BCE. Nello specifico, l'EBA è chiamata a:

- definire i requisiti in materia di *Strong Customer Authentication* con riferimento a situazioni in cui l'utente effettua un pagamento tramite l'accesso a un conto di

pagamento online o altre operazioni tramite canale a distanza che possono implicare un rischio di frode;

- definire le esenzioni dalla *Strong Customer Authentication*, prendendo a riferimento il livello di rischio associato al prestatore coinvolto, l'ammontare o la frequenza della transazione (o entrambe), il canale di pagamento utilizzato;
- definire i requisiti che le misure di sicurezza adottate devono presentare per garantire un adeguato livello di tutela della riservatezza e dell'integrità delle credenziali degli utenti;
- definire i requisiti per standard aperti di comunicazione, comuni e sicuri, funzionali all'identificazione, autenticazione, notifica e trasmissione di informazioni, nonché all'implementazione delle misure di sicurezza tra ASPSP, PISP, AISP, pagatori, beneficiari e altri prestatori di servizi.

Per *Strong Customer Authentication* (o SCA), si intende una forma di autenticazione fondata sull'impiego di due o più elementi classificati come:

- *knowledge* (qualcosa che conosce solamente l'utente);
- *possession* (qualcosa che possiede solamente l'utente);
- *inherence* (qualcosa che caratterizza l'utente).

Al fine di evitare che la violazione di una delle suddette credenziali abbia delle ripercussioni sulle altre, è fondamentale che gli elementi funzionali all'accesso rimangano indipendenti tra di loro. Devono essere inoltre adottati appositi strumenti per tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali: è possibile impiegare ad esempio *one-time password* o ancora ricorrere a soluzioni di *dynamic link*, le quali associano un codice univoco all'importo della transazione e al suo beneficiario. L'articolo 97 della Direttiva stabilisce poi che la *Strong Customer Authentication* deve essere applicata ogni qualvolta l'utente:

- accede al proprio conto di pagamento online;
- dispone un'operazione di pagamento elettronico;
- effettua una qualsiasi azione, mediante canali a distanza, che può determinare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.

Con riferimento invece al quadro delle esenzioni, l'*European Banking Authority* ha riconosciuto che in alcuni casi l'adozione di misure di *Strong Customer Authentication* non è più obbligatoria, bensì a discrezione del prestatore. Nello specifico, rientrano nell'ambito di esenzione:

- gli accessi al conto di pagamento da parte dell'utente funzionali alla consultazione delle informazioni (è comunque prevista l'autenticazione del primo accesso, la quale avrà una validità massima di un mese);
- i pagamenti con carte *contactless* presso i punti vendita, qualora i singoli acquisti non eccedano un valore di 50 euro e il valore complessivo non superi i 150;
- le transazioni a favore di beneficiari che sono inclusi in una whitelist che viene realizzata con la banca di radicamento del conto (è comunque prevista l'autenticazione in sede di creazione della lista e in relazione ad ogni modifica successiva alla medesima);
- le operazioni di bonifico effettuate in via continuativa nei confronti del medesimo beneficiario e caratterizzate dal medesimo importo (è comunque prevista l'autenticazione in sede di primo avvio della serie di bonifici e in caso di modifica del beneficiario e dell'importo);
- le operazioni di bonifico effettuate su conti correnti radicati presso la stessa banca o comunque appartenenti alla medesima persona fisica o giuridica qualora fossero radicati presso istituti diversi;
- le operazioni di pagamento effettuate tramite canali remoti con un valore unitario non eccedente i 10 euro e un valore complessivo massimo di 100.

### **3.4 Diritti ed obblighi delle parti**

Per completare il quadro delle novità introdotte dalla PSD2 occorre evidenziare alcuni elementi in materia di diritti ed obblighi delle parti (utenza e prestatori di servizi di pagamento). Alcuni elementi di rilievo possono essere individuati all'interno dell'articolo 62 della Direttiva. Nel dettaglio, il legislatore europeo ha optato innanzitutto per l'estensione dell'ambito di applicazione del principio dello SHARE (o SHA). Si tratta di un principio secondo il quale, effettuata una certa operazione di pagamento, il pagatore e il beneficiario sono tenuti a sostenere le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento. Il suddetto articolo prevede che lo SHA sia applicato a quelle operazioni di pagamento eseguite all'interno dell'Unione in cui entrambi i prestatori di servizi di pagamento (del pagatore e del beneficiario) o l'unico prestatore coinvolto siano situati all'interno della medesima. È previsto inoltre che tale principio si applichi a tutte le operazioni di pagamento disposte in valuta extraeuropea, nonché a quelle in valuta europea per cui è prevista la conversione.

La PSD2, sempre all'articolo 62, affronta anche la questione delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento alla clientela per l'utilizzo di un dato strumento di

pagamento. Nell'ottica di garantire una maggiore trasparenza per i consumatori, la Direttiva stabilisce che, in caso di applicazione di spese aggiuntive per l'utilizzo di un dato strumento di pagamento, l'addebito non potrà eccedere i costi diretti sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento per l'utilizzo del medesimo strumento. Coerentemente poi con quanto stabilito dal Regolamento MIF, la PSD2 vieta ai prestatori di servizi di pagamento di applicare commissioni per l'utilizzo di strumenti di pagamento in relazione ai quali sono previste delle commissioni interbancarie disciplinate dal suddetto regolamento (si parla infatti di divieto di "surcharge"). Ricordiamo che per operazioni di pagamento effettuate mediante carta di debito, le commissioni interbancarie non potranno eccedere lo 0,2% del valore dell'operazione; per quelle effettuate mediante carta di credito, le commissioni non potranno invece superare lo 0,3% del valore dell'operazione.

Infine, per quanto riguarda l'utenza, l'articolo 69 della Direttiva fa sorgere un obbligo di tutela delle credenziali personalizzate ricevute per la protezione dei propri fondi nonché per la riduzione dei rischi connessi alla frode o ad accessi non autorizzati al conto. Qualora si dovesse avere a che fare con un'operazione non autorizzata, come già detto in precedenza, l'ASPSP è tenuto a rimborsare tempestivamente l'utente per un ammontare coincidente con l'importo dell'operazione e, qualora l'effettivo responsabile dovesse essere un diverso PSP, potrà procedere poi esercitando un diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo. Si riconosce tuttavia all'ASPSP la possibilità di sospendere il rimborso qualora vi sia il sospetto che l'operazione non autorizzata sia frutto di un comportamento fraudolento dell'utente, in modo tale da poter indagare più a fondo. La PSD2 si differenzia poi dalla precedente Direttiva prevedendo una riduzione della franchigia che l'utente può essere chiamato a pagare in caso di operazione non autorizzata: l'ammontare massimo che si può essere chiamati a corrispondere scende dunque da 150 euro a 50. Va però precisato che, in presenza di dolo o grave negligenza dell'utente a monte dell'operazione non autorizzata, non sarà più applicabile il regime di favore introdotto dalla PSD2 mediante la riduzione della franchigia. La Direttiva rimanda infine ai legislatori dei vari Stati Membri il compito di definire i concetti di "negligenza" e "grave negligenza", pur comunque lasciando intendere che con la seconda espressione si fa riferimento a comportamenti che eccedono i limiti dell'ordinaria negligenza e determinano dunque una significativa mancanza di diligenza.

## Bibliografia

Maurizio M. Pimpinella, Giuseppe Carrafiello, 2016. *L'evoluzione normativo-regolamentare nel settore dei pagamenti: PSD2 e Regolamento MIF*. MFC Editore.

Fabrizio Cascinelli, Valeria Pistoni e Gianmarco Zanetti (PwC), 2016. *La Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (Approfondimenti)*.

Matteo Catenacci e Camilla Fornasaro (Studio Legale 5Lex), 2018. *PSD2: i prestatori di servizi d'informazione sui conti (AISP)* [online]. Disponibile su: < [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it) >. [Data di accesso: 23/07/19].

Chiara Scattone e Luca Pozzoli (NTT DATA), 2017. *PSD2 Series* [online]. Disponibile su: < [www.psd2.nttdataitalia.it](http://www.psd2.nttdataitalia.it) >. [Data di accesso: 25/07/19].

*Direttiva 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno* [online]. Disponibile su: < [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu) >. [Data di accesso: 18/07/19].

*Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno* [online]. Disponibile su: < [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu) >. [Data di accesso: 18/07/19].

PwC, 2016-2017. *Pillole di PSD2* [online]. Disponibile su: < [www.pwc.com](http://www.pwc.com) >. [Data di accesso: 18/07/19].

Roberto Garavaglia, 2018. *E che PSD2 sia ...!* [online]. Disponibile su: < [www.pagamentidigitali.it](http://www.pagamentidigitali.it) > [Data di accesso: 18/07/19].